



Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 11 del 08 giugno 2026

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti Puntuale (TARIP)

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **OTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore diciotto e minuti otto nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Presente</i> |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. CASALE Luca - Sindaco | Si |
| 2. CASTAGNO Aldo - Vice Sindaco | Si |
| 3. FEROGIA Gesmina - Consigliere | Si |
| 4. NEPOTE Andrea - Assessore | Si |
| 5. COLOMBATTO Simone - Consigliere | No |
| 6. SAVANT AIRA Giulio - Consigliere | Si |
| 7. GATTI Giancarlo - Consigliere | No |
| 8. LEVAK Piercarlo - Consigliere | No |
| 9. NOGARA Luigi - Consigliere | Si |
| 10. RAIMONDO Elisa - Consigliere | No |
| | <i>Totale Presenti: 6</i> |
| | <i>Totale Assenti: 4</i> |

Assiste all'adunanza il Segretario Generale dr.ssa Diana VERNEAU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

| | <i>Esito</i> | <i>Data</i> | <i>Responsabile</i> |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------------------|
| REGOLARITA' CONTABILE | Favorevole | 03/06/2026 | Dott.ssa Monica BUSSONE |
| RG - REGOLARITA' TECNICA | Favorevole | 03/06/2026 | Dott.ssa Monica BUSSONE |

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 10 in data 26/05/2026
ad oggetto: **Approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti Puntuale (TARIP)**

Premesso che:

- l'art. 1, commi 639 e ss., della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché sulla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'anno purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il*

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- *l'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*
- *l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 come modificato dall'art. 43, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 17.05.2022 e s.m.i., recante: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;*

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.02.2025 è stata approvata la convenzione tra il Comune di Fiano ed il Consorzio di Area Vasta CISA per l'attivazione di un sistema di gestione dei rifiuti urbani mediante tariffazione puntuale

Richiamato il comma 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale testualmente recita *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*

Ritenuto che la tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alle modalità di misura previste dal Decreto Ministeriale 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.05.2017;

Considerato che:

- la tariffa avente natura tributaria è dovuta annualmente dalle utenze ed è determinata in modo da garantire la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, nonché dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- la TARIP è composta da una quota fissa, determinata in funzione dei componenti essenziali del costo del servizio, con particolare riferimento ai costi di investimento e relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità di erogazione del servizio e all'entità dei costi di gestione;
- il sistema volumetrico previsto di tariffazione puntuale consente di rendere più equa la contribuzione dell'utente alla copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti, nonché di stimolare una maggiore attenzione da parte degli utenti al corretto conferimento dei rifiuti stessi;

Esaminato l'allegato schema di regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti in modalità puntuale (TARIP).

Tenuto conto che il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti in modalità puntuale (TARIP) avrà valenza dal 1° gennaio 2006 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Di dare atto che il nuovo Regolamento sostituirà, con decorrenza 1° gennaio 2026, il "*Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)*", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 4 agosto 2014 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 1° luglio 2024, il quale continuerà a produrre i propri effetti esclusivamente per la gestione delle annualità pregresse.

Atteso che l'approvazione dei regolamenti è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, letter b, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) dal responsabile del servizio finanziario

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di richiamare integralmente la narrativa e le premesse del presente provvedimento, intendendole quali parti integranti e sostanziali del deliberato;

Di approvare il "**Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti Puntuale (TARIP)**" del Comune di Fiano, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il nuovo Regolamento sostituirà, con decorrenza 1° gennaio 2026, il "*Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)*", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 4 agosto 2014 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 1° luglio 2024, il quale continuerà a produrre i propri effetti esclusivamente per la gestione delle annualità pregresse.

Di dare atto che, per tutto quanto non espressamente disciplinato dal nuovo Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia;

Di disporre la trasmissione telematica del presente provvedimento e del relativo Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;

Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria e tributi l'adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari all'esecuzione della presente deliberazione;

Di provvedere alla pubblicazione del Regolamento sul sito internet istituzionale del Comune di Fiano Comune di Fiano;

Di disporre, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Di garantire la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

A relazione del Sindaco, nonché per gli interventi dei sigg. Consiglieri si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20260608,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione e dopo ampia discussione

Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari espressi nelle forme di legge per alzata di mano

DELIBERA

Approvare la proposta del Servizio Finanziario n. 10 in data 26/05/2026 soprariportata

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
CASALE Luca

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Generale
dr.ssa Diana VERNEAU

Documento firmato digitalmente

Copia cartacea conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
Fiano,

Il Segretario Generale

RICORSI - Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:- Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione; - Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione